

Premuda s.p.a.

Procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate

Adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 Novembre 2010, ai sensi dell'art. 4 Regolamento Consob 17221/2010¹ (il "Regolamento").

* * *

1. Requisiti di indipendenza degli amministratori

Ai fini delle presenti procedure, si applicano i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. n. 58/1998² (TUF).

2. Modalità di istruzione e approvazione delle operazioni con parti correlate³

Ai sensi dell'art. 10 Regolamento, Premuda si avvale della facoltà di applicare anche alle

¹ La delibera n. 17221 è stata successivamente modificata con delibera n. 17389 in data 23 giugno 2010. Si segnala che in data 24 settembre 2010, CONSOB ha adottato la comunicazione n. DEM/10078683 avente ad oggetto indicazioni ed orientamenti per l'applicazione del Regolamento.

² L'art. 148, comma 3 TUF, definisce in negativo i requisiti di indipendenza, sancendo che non possiedono detta qualità:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

³ Il Regolamento, (Allegato 1) pur facendo riferimento alla nozione contenuta nello IAS 24, fornisce una propria specifica definizione di "parte correlata" e di "operazione con parte correlata", ciò al fine di evitare che eventuali successive modificazioni del citato IAS 24 si ripercuotano automaticamente sul perimetro di applicazione del Regolamento.

Un soggetto è parte correlata ad una Società se: a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

b) è una società collegata della società;

c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per operazione con una parte correlata si intende: "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche".

Il Regolamento fornisce altresì alcune definizioni funzionali a quelle di parti correlate e di operazioni con parti correlate: "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture". La maggior parte di queste definizioni coincide con la nozione datane dal codice civile e dal TUF.

operazioni di maggiore rilevanza di cui al successivo art. 3, la seguente procedura, individuata ai sensi dell'articolo 7 Regolamento⁴:

- a) prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- b) il comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, fino a un ammontare massimo di spesa per i servizi resi riferito a ciascuna singola operazione pari al due per cento del valore della stessa; se anche il consiglio di amministrazione della società si avvale dell'esperto nominato dal comitato, non vi sono limiti di spesa; i limiti di spesa possono inoltre essere sempre rimossi con una delibera del consiglio di amministrazione.
- c) all'organo competente a deliberare sull'operazione (amministratori delegati od altri amministratori esecutivi, o consiglio di amministrazione a seconda dei casi) e al comitato di cui alla lettera a) sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate; qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- d) i verbali delle eventuali deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- e) è fornita, a cura degli organi delegati, una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del d. lgs. 58/1998, in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a), è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere; nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

⁴ Le società quotate di minore dimensione (con ciò intendendosi le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro), le società di recente quotazione (con ciò intendendosi le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione) e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza dalle stesse condotte, la meno rigorosa e più flessibile disciplina stabilita dal Regolamento per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza.

3. Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni di maggiore rilevanza includono le categorie di operazioni i cui indici di rilevanza corrispondono o sono superiori a quelli individuati dall'Allegato 3 Regolamento.

Alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario dal comitato degli amministratori indipendenti trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di calcolo della maggioranza indicate nell'art. 11, comma 3 Regolamento. Le proposte di delibera assembleare dovranno condizionare l'efficacia della delibera al fatto che la maggioranza dei soci non correlati non esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto.

4. Delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate

Alla presente data non vengono individuate delibere-quadro⁵.

5. Esclusione per le operazioni di importo esiguo

Sono totalmente escluse dall'applicazione della disciplina del Regolamento e, pertanto, dalle presenti procedure, le operazioni di importo esiguo (art. 13, comma 2, Regolamento), identificate in tutte le operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 100.000 (centomila).

6. Esclusione per le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Sono totalmente escluse dall'applicazione della disciplina del Regolamento (salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, Regolamento, ove applicabile) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (art. 13, comma 3, lettera c, Regolamento).

7. Esclusione per operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate

Sono totalmente escluse dall'applicazione della disciplina del Regolamento (salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, Regolamento, ove applicabile) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi⁶ di altri parti correlate della società. Non si considerano significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate. Non si considerano esistenti interessi significativi nell'ambito delle operazioni poste in essere con una controllata al cento per cento.

⁵ Delibere relative ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate individuando, le categorie di operazioni e le categorie di parti correlate. A tali delibere quadro si applicherebbero le procedure ex art. 2.

⁶ La qualificazione della significatività degli interessi di altre parti correlate (rimessa alle società) è stata individuata nel 15%.

8. Ulteriori casi di esclusione

Sono totalmente escluse dall'applicazione della procedura (salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, Regolamento, ove applicabile) le seguenti ulteriori operazioni:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del d. lgs. 58/1998 e relative operazioni esecutive (art. 13, comma 2, lettera a, Regolamento);
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1 Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, alle condizioni fissate dall'art. 13, comma 3 Regolamento.

9. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione non esentata è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 2.

In caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale le operazioni sono approvate dall'assemblea in deroga a quanto precede, alle condizioni di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento.

10. Modalità di esame e approvazione delle operazioni con parti correlate effettuate da società controllate italiane o estere

Per l'eventuale esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate effettuate da società controllate italiane o estere si applicano la procedura di cui al precedente art. 2 e tutti i casi di esclusione previsti nel presente documento.

11. Entrata in vigore

Le presenti procedure di istruzione ed approvazione delle operazioni con parti correlate entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2011.

A far data dal 1° dicembre 2010 saranno pubblicate nel sito internet della Società (www.premuda.net).